



COMUNE DI FORMIGARA

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Europa, 11 - 26020 FORMIGARA - Tel. 0374 78022 - 78122 - Fax 0374 378515
PEC: comune.formigara@pec.regione.lombardia.it email: comune.formigara@libero.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con Delibera di Consiglio n. 25 del 30/11/2012
Modificato con Delibera di Consiglio n. 18 del 05/08/2013

ART. 5 LEGGE 15 GENNAIO 1992 N. 21

CAPO1

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

ART. 1

Definizione del servizio

Il servizio di noleggio con autovettura (successivamente chiamato servizio), é quello che assicura la mobilità di trasferimento e/o di rappresentanza dell'utenza che trasmette, presso la sede o la rimessa del noleggiatore, una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso.

ART. 2

Disciplina del servizio

Il servizio é disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme comunitarie, Statali e regionali in materia con particolare riferimento alla legge regionale n. 11/2009, Testo Unico delle leggi regionali in materia di trasporti.

ART. 3

Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente é subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e dei certificati od abilitazioni richiesti dal codice della strada e dalle leggi complementari.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola vettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7 c. 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di servizio di noleggio con conducente.
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c) è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della l. 21/92.

ART. 4

Condizioni di esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto é vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associate del servizio.
 2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
 3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 21/92 e di quanto previsto dalle norme statali sulla circolazione stradale.
 4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi, riportando nello stesso atto gli estremi della abilitazione alla guida di veicoli a motore di cui al vigente codice della strada e successive modificazioni.
- L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

ART. 5

Numero delle autorizzazioni.

Ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. a) della L 15.1.1992 n. 21 , il Consiglio Comunale determina il rilascio delle autorizzazioni nel numero massimo assentito dalla Provincia di Cremona ex art. 51 L.R.11.2009.

ART. 6

Riconoscibilità delle vetture

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, ai sensi del presente regolamento, devono:
 - avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente, ivi compreso l'obbligo di assicurazione di cui all' art. 9, comma 1, lettera i);
 - avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
 - avere un bagagliaio capace di contenere carrozzelle pieghevoli per disabili ed eventuali valigie dell'utente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;

- essere omologati per non più di nove posti, compreso il conducente;
 - osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
 - essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
 - essere in regola con la vigente normativa in materia di circolazione stradale dei veicoli, ivi comprese tutte le disposizioni in materia di riduzione dell'inquinamento atmosferico.
2. Sui veicoli è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a riqualificare l'offerta del trasporto.
3. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno adesivo leggibile dall'esterno recante la scritta "N.C.C. Noleggio da rimessa con conducente" ed essere dotati di una targhetta di materiale rigido preferibilmente di tipo metallico posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione, recante la scritta del Comune di Formigara e il numero progressivo corrispondente a quello dell'autorizzazione N.C.C.

ART. 7

Operatività del servizio

Il servizio opera senza limiti territoriali; possono essere effettuati trasporti in tutto il territorio nazionale ed in quelli degli stati membri della Unione Europea, ove a condizione di reciprocità i regolamenti di tali stati lo consentono.

Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, qualunque sia la destinazione.

ART. 8

Commissione consultiva comunale ex art. 4 della legge 21/1992

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta comunale prevede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- a) dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive in funzione di Presidente;
- b) dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
- c) da due rappresentanti locali designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- d) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei lavoratori del noleggio maggiormente rappresentative a livello locale;
- e) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;
- f) da un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap.

2. nel caso in cui entro i termini stabiliti taluna delle organizzazioni non provveda a designare i propri rappresentanti, la commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati.

3. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.

Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione firmata almeno dalla metà dei componenti.

4. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza semplice dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alla Commissione spettano anche le funzioni di:

- a) formulare proposte relative all'organico comunale delle autorizzazioni da destinare al servizio di noleggio con conducente;
- b) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sulle richieste comunali di assegnazione di nuove licenze;
- c) avanzare proposte in materia di tariffe per l'esercizio del servizio;
- d) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sulla formazione e variazione di norme regolamentari;

Inoltre il presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione del servizio.

5. La Commissione dura in carica quattro anni.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dello Sportello Unico Attività Produttive.

7. Qualora un argomento da trattare in commissione concerna interessi personali di uno o più componenti, o di loro parenti od affini entro il 4° grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte sia alla discussione sia alla votazione.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

ART. 9

Requisiti e vincoli per l'esercizio della professione di noleggiatore.

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati, iscritti al "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" - sezione autovetture della provincia di Cremona, di cui all'art. 53 della l.r. 11/2009. Si accede al ruolo mediante il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 54 commi 2 e 5 della l.r. 11/2009, nonché per i soggetti già iscritti di diritto ai sensi dell'art 55.

2. Il certificato d'iscrizione al ruolo provinciale deve essere tenuto a bordo del veicolo e, su richiesta esibito agli organi di vigilanza.

Art. 10

Titoli per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione e dei certificati od abilitazioni richiesti dal codice della strada e dalle leggi complementari.

2. Le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.

3. Il servizio di noleggio con conducente può essere svolto direttamente dal titolare o a mezzo di collaboratori familiari, dipendenti o soci, purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali e delle necessarie abilitazioni e certificazioni.

4. Il parcheggiamento del veicolo a motore deve essere effettuato, nei giorni di servizio, entro il territorio comunale di Formigara.

5. E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui al c. 3 dell'art. 3, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento in capo agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte del Comune.

6. Gli organismi associativi di cui ai precedenti commi sono altresì tenuti a depositare all'ufficio comunale competente l'elenco dei propri associati, dando tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

ART. 11

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo ed indichino la disponibilità di un luogo di parcheggio del veicolo a motore, nei giorni di servizio, nel territorio del Comune di Formigara, al fine di garantire l'efficacia del servizio.

2. *Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato all'Albo Pretorio On Line del comune di Formigara e sul sito www.comune.formigara.cr.it*

ART. 12

Commissione di concorso

1. Per l'espletamento della procedura concorsuale per esami, la Giunta Comunale nomina un'apposita Commissione di concorso e ne determina il numero dei componenti con specifico riferimento alle loro competenze.

2. possono essere nominati i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti della Commissione, che intervengono alle sedute nell'ipotesi di impedimento degli effettivi.

ART. 13

Attività della Commissione di concorso.

1. La commissione di concorso prima di procedere all'esame delle singole domande, valuta la regolarità per l'assegnazione dell'autorizzazione .

2. la commissione di concorso provvede inoltre a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili.

3. la graduatoria ha validità di un anno dalla data della sua approvazione.

ART. 14

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l' assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell' assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'amministrazione comunale;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di capacità tecnico/economica relativamente alla acquisizione o disponibilità del veicolo.

ART. 15

Titoli oggetto di valutazione

1. I criteri di valutazione dei titoli, ove previsti, saranno stabiliti nel bando di concorso.
2. A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di NCC, non essere in possesso di altre autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente anche rilasciate da altri comuni.
3. Dopo aver esaminato le domande da parte dell'Ufficio competente si dà avvio alle procedure di concorso così come stabilite dal bando per la valutazione dei candidati.
4. La graduatoria finale sarà approvata con determinazione del Responsabile.

ART. 16

Rilascio delle autorizzazioni.

Sulla base della graduatoria di concorso il responsabile del servizio competente dà formale comunicazione ai partecipanti dell'esito del concorso, assegnando agli stessi un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

ART. 17

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni :
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge 21/1992. Gli eredi devono comunicare al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, il decesso del titolare entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, comunicando anche la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare in possesso dei requisiti di subentrare nella titolarità. In tal caso è necessaria da parte dei rimanenti eredi o aventi diritto, la presentazione di una rinuncia scritta a subentrare nella titolarità.

In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di 180 giorni.

Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco di 180 giorni, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3 Il responsabile del servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o mortis causa subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;

b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;

c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti prescritti.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione per trasferimento.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 18

Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio é esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dal responsabile del settore Sportello Unico , tenuto conto di quanto disposto dagli art. 85 D.Lgs. n. 285/92 e art. 244 D.P.R. 495/92.

ART. 19

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio é comunicata, nel termine perentorio di due giorni al competente ufficio Comunale.

3. Ogni titolare di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a 30 (trenta) giorni lavorativi di ferie da usufruire anche in periodi frazionati.

4. Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie.

5 Ogni giornata di ferie deve essere comunicata per iscritto con anticipo di almeno cinque giorni al Settore Sportello Unico del Comune che ha rilasciato il titolo, che può, ove riscontri che la stessa determini carenza nel servizio, rinviarne la fruizione con provvedimento motivato.

6. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della autorizzazione per mandato politico o sindacale, conformemente alle leggi vigenti.

7. Previa idonea documentazione, i titolari di autorizzazione componenti di organismi dirigenti delle organizzazioni sindacali o di strutture economiche di categoria, potranno utilizzare le giornate di riposo per recupero, in misura di una ogni giornata di mancato servizio per impegni connessi con il loro mandato.

ART. 20

Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente é offerto presso la rimessa o sede del vettore.
2. Al noleggiatore é vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

ART. 21

Comportamento del noleggiatore durante il servizio.

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) preservare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari ;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto
 - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore é vietato :
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) portare animali propri in vettura ;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dal committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

ART. 22

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio é fatto divieto di:
 - a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

ART. 23

Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, o da un dipendente purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 9 perché in possesso dei titoli, requisiti ed abilitazioni previsti dal vigente codice della strada e leggi complementari..

ART. 24

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al motore o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 25

Trasporto di soggetti con ridotte capacità motorie

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria assistenza per i soggetti portatori di handicap per l'accesso delle persone alle autovetture.
2. Il trasporto delle carrozzine per disabili e dei cani per non vedenti sono gratuiti.

ART. 26

Tariffe

1. Sulla base dei criteri di calcolo previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti 20/04/1993 e s.m.i., i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio di cui al presente regolamento, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati presso il Servizio comunale competente prima dell'inizio dell'attività; le loro variazioni e aggiornamenti devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso il Settore competente.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.
4. Le tariffe minima e massima devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno del veicolo.
5. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
6. Nel caso di accesso fuori dai luoghi di stazionamento, è dovuta anche la prestazione tariffaria relativa al percorso effettuato per il prelievo, vale a dire tra l'uscita dalla rimessa e la salita con prenotazione o l'accettazione del servizio.
7. Il trasporto delle carrozzine per bambini e di quelle per disabili, dei cani-guida per non vedenti e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART 27
Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

ART. 28

Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

- 1 E' sempre autorizzata su richiesta dell'interessato, la sostituzione del mezzo con altro idoneo, Il veicolo per motivi tecnici potrà essere sostituito per il solo periodo di fermo con altra autovettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio pubblico non di linea.
1. L'ufficio competente autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione con vetture guaste o che hanno subito incidenti.
 2. Il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
 3. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere tenuta a bordo di questo ultimo.

ART. 29

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione oppure agli organi addetti alla vigilanza, che esperiti gli accertamenti del caso, informano il responsabile del servizio sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura é esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali ai quali indirizzare i reclami.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART. 30

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento é demandata al responsabile dello Sportello unico Attività Produttive, alla Polizia Locale ed agli uffici ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

ART. 31

Idoneità dei mezzi al servizio

1. Fatta salva la verifica circa l' idoneità del veicolo prevista in capo agli organi del DTT, è compito del Responsabile del Settore Sportello Unico disporre annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, le verifiche sulla idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite.
2. Ove sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1, il responsabile dello SUAP adotta i provvedimenti di propria competenza.

Art. 32

Sanzioni pecuniarie

1. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle leggi statali e regionali, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, se non diversamente stabilito da questo ultimo, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall' art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, ovvero da € 25 a 500.
2. Per l' applicazione delle sanzioni, fatte salve quelle stabilite dalle leggi statali e regionali vigenti in materia, saranno seguite le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 33

Sospensione della licenza dell' autorizzazione

1. La licenza é sospesa da uno a novanta giorni qualora l' intestatario o i suoi legittimi sostituti violino l' obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell' ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli Enti locali interessati.
2. L' autorizzazione è sospesa da uno a novanta giorni nel caso di violazione delle seguenti prescrizioni:
 - obbligo della disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell' utenza nell' ambito dell' area comunale;
 - divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;
 - divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o al di fuori della sede del vettore.
3. La sospensione è disposta dal Responsabile del Settore Sportello Unico, sentita la Commissione Comunale di cui all' art. 8.
4. A seguito del provvedimento di sospensione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati al competente ufficio comunale, per il periodo di durata dell' atto sanzionatorio.

Art. 34

Decadenza della licenza e dell' autorizzazione

1. L' autorizzazione comunale d' esercizio sono dichiarate decadute dei seguenti casi:
 - a) per perdita anche parziale dei requisiti d' idoneità morale e professionale;
 - b) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall' art. 19;
 - c) per morte del titolare dell' autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all' art. 17;
 - d) per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;

- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio, per un periodo superiore a tre mesi;
 - f) avvenuta erogazione di tre provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione nell'arco di un quinquennio.
2. La decadenza è dichiarata dal responsabile dell'ufficio comunale competente, previa consultazione della Commissione Comunale di cui all'art. 8.